



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

Roma

dicembre 1915

Eccellenza,

Debbo, anche per speciale mandato del Comitato Permanente di questo Istituto, pregarla di volere fermare la sua attenzione sulle gravi conseguenze che deriverebbero alla produzione dell'Istituto, durante l'attuale regime di concorrenza, dall'applicazione del centesimo di guerra ai pagamenti eseguiti dall'Istituto stesso e, specialmente, a quelli che riflettono capitali assicurati dovuti per scadenze di polizze o per sinistri.

Il Direttore Generale dell'Istituto mi ha già informato di due rapporti diretti, in data 6 e 18 spirante mese, all'On. Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, nonchè delle obiezioni dall'E.V. verbalmente opposte alle premure personali che egli ebbe a rivolgerle per l'esame della questione.

A S.E.

Avv. Edoardo Daneo
Ministro per le Finanze

./.

ANNO 1912



Di detti rapporti, che certamente avremo dato occasione a comunicazioni ufficiali da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, credo opportuno sciolgere copia e, pure riportandomi in massa ma alle varie considerazioni in essa esposte, ritengo doveroso nell'interesse supremo dell'azienda statale delle Assicurazioni invocare l'attenzione dell'E.V. sopra un punto che è per me di capitale importanza.

Tutti ricordano che uno degli argomenti più usati dagli avversari della legge sul monopolio delle assicurazioni vita, fu quello del danno che si sarebbe inferito allo sviluppo della previdenza assicurativa, poiché i privati ben difficilmente avrebbero affidato ad un Istituto statale la parte più gelosa del loro risparmio e dei loro segreti famigliari. Nella stessa legge 4 aprile 1912 è traccia di tali preoccupazioni

ANNO 1912



da molti condivise; ad esse sono anzi particolarmente dovute le disposizioni contenute dall'articolo 18. La stessa organizzazione dell'Istituto, si fonda su quella giusta preoccupazione; e tale organizzazione vale a far negare, dall'Amministrazione delle Finanze al nuovo Istituto, i notevoli benefici di cui godono invece le altre Amministrazioni di Stato.

Ora il sottoporre il nuovo Istituto e la sua numerosa clientela, di cui buona parte è proveniente da imprese private, a oneri cui restano invece esenti le Compagnie autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita e i loro assicurati, non può non ripercuotersi sfavorevolmente sulla produzione di nuovi affari e anche sulla conser-



...versione di quelli esistenti.
...già nel ceto degli assicuratori la eventua-
...lità che l'Istituto Nazionale e i suoi assicurati
...possano essere soggetti ad oneri cui sfuggono le
...imprese private, suscita commenti sfavorevoli al-
...l'Istituto; e gli Agenti delle Compagnie private
...già si preparano a sfruttare largamente siffatte
...impressioni.

Debbo quindi confidare che l'interesse che
...il Governo non può non avere al normale funziona-
...mento di questo Istituto, debba di necessità pre-
...valere su ogni altra considerazione, massima quan-
...do si pensi che il beneficio, assai modesto, che
...deriverebbe all'Esercizio dell'applicazione del prov-
...vedimento, sarebbe senza dubbio sproporzionato al
...danno che all'Istituto stesso deriverebbe.

Nella speranza che l'I.R.V. vorrà benevolimen-
...te esaminare la questione prego di gradire le
...espressioni della più profonda osservanza



Roma 5 Jan. 1916

4

Eccellenza,
mi permetto a scrivere come Presidente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. — Ella sa quanto ~~io~~ apprezzi i provvedimenti adottati dal Governo per soddisfare i bisogni straordinari del Tesoro, e come ~~io~~ mi rendo conto delle difficoltà che l'Amministrazione Finanziaria incontra nell'applicazione e nella esecuzione dei provvedimenti stessi. Potrà, quindi, V.E. vagliare quanto io abbia sentito il dovere, prima di indirizzarle la presente, di rendermi conto scrupoloso delle necessità di richiamare l'attenzione di V.E. sull'applicazione del contributo straordinario, di un centesimo per lira, a carico dei percipienti le somme dovute dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita.

V. E. hanno per me; e
Il Direttore Generale dell'Istituto mi ha già informato di due rapporti diretti, in data 6 e 18 del mese scorso, all'On. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, *che* nonché delle obiezioni dall'E.V. verbalmente opposte alle premure personali che egli ebbe a rivolgerle.

Lo faccio
Consente l'E.V. ch'io richiami ancora la Sua attenzione sulla questione; ~~anche~~ per mandato avuto dal Comitato Permanente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

*Foglio qua
minimo*
~~Voglio l'E.V.~~ Innanzi tutto, ~~F~~ prendere particolarmente in considerazione il probabile turbamento che l'applicazione del contributo straordinario alle somme dovute per contratti di assicurazioni sulla vita, potrebbe produrre ~~nel~~ nello spirito di previdenza, che muove al risparmio, a favore delle famiglie e dei figli, le classi che vivono prevalentemente di reddito del lavoro.

E' che io La accuso -
 Ripute superfluo ~~accennare all'E.V.~~ le ragioni d'interesse sociale le quali ispirarono le legislazioni di tutti i paesi, nel favorire lo sviluppo dei contratti di assicurazione sulla vita: Essi sono destinati a procurare ~~nuovi capitali e, quindi,~~ migliori condizioni di esistenza alla generazione che sussegue quella che col risparmio provvede all'assicurazione.

La stessa nostra legislazione tributaria ha sempre trattato con particolare riguardo le assicurazioni sulla vita, esonerandole anche dall'imposta di successione.

Trattasi, invero, di azione sociale dello Stato che si ricollega alla stessa ^{esistenza} perpetuità della sua vita; ed è azione la quale deve esplicarsi, agendo su una virtù ~~delicata~~, che trae conforto dal ~~più~~ sentimento della famiglia, il quale è fra i più gelosi ed elevati sentimenti dell'animo umano. ~~Penso, perciò, che~~ ^E un turbamento, in siffatto campo, può produrre danni morali ed economici di valore molto ~~più~~ cospicuo del ristrettissimo gettito che può derivare ~~all'erario~~ ~~Tesoro dello Stato~~ dal contributo straordinario in parola.

ma molto più
 X
 Sembrami, peraltro, che il criterio lodevolissimo di preservare il processo economico del risparmio da ogni turbamento, trovi già manifestazione concreta nello stesso R. Decreto 21 novembre 1915, con la disposizione alla lettera f) dell'art. 2, ^Tla quale esonera del contributo straordinario i pagamenti fatti a titoli di rimborso dei depositi a risparmio. Disposizione, questa, lodevolmente ispirata alla opportunità, oggi più che mai evidente, di non turbare, anzi di stimolare, l'esercizio della virtù del risparmio, in

T (all. A.),

e soprattutto

ogni ceto della popolazione, ~~specie~~ *specie* nelle classi che vivono di reddito di lavoro.

*Una rafforza
(a capo)*

~~Questa considerazione pesa molto sull'animo mio, e mi~~ *trae* a richiamare l'attenzione dell'E.V. sulla natura economica del contratto di assicurazione sulla vita. Costituisce, invero, il contratto di assicurazione sulla vita una particolare forma di risparmio, la quale consente, con un maggior sacrificio di beni sottratti ai bisogni presenti, di ~~costituire~~ *risparmiare* un capitale, per provvedere ai bisogni futuri della famiglia, tanto nella ipotesi che l'operazione di risparmio possa proseguire per tutta la durata del contratto, quanto nella eventualità che la morte interrompa l'attività produttrice del capo della famiglia.

di on. Pirimite,

Voglio scusarmi ~~l'E.V.~~ *l'E.V.* se mi permetto di esporle la seguente esemplificazione :

Con una quota annuale di risparmio di lire 452,50 si costituisce dopo venti anni, al saggio del 3 1/2 %, un deposito a risparmio pari a lire 13.244,58. - Con la stessa somma annuale, pagata come premio di assicurazione, da una persona di 35 anni, si ottiene un capitale assicurato, nella forma mista, di sole lire 10.000.

La differenza fra il risultato economico delle operazioni pure di risparmio e il minor valore accumulato con l'assicurazione, ~~serve appunto a provvedere al servizio di~~ *si consuma nel* rimborso anticipato che viene fatto ai beneficiari degli assicurati che premuono al compimento del periodo di durata ventennale del contratto.

Permi superfluo di insistere in ogni altra considerazione



per provare l'identità economica delle due operazioni di risparmio e di assicurazione; e per invocare, quindi, che l'E.V. voglia far estendere anche alle somme dovute dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a titolo di corrispondenza di capitali assicurati, l'esonero di ~~capitale alla~~

Archiato allo

lettere f) dell'art. ^{*supra citat.*} ~~del R. Decreto 21 novembre 1915.~~

Voglia, infine, l'E.V. considerare che se si dovessero ritenere soggette al contributo straordinario le somme assicurate presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ne deriverebbe una condizione di sfavore per quei cittadini che affidarono i loro risparmi all'Istituto di Stato, in confronto degli assicurati presso le imprese private esercen-
ti ancora ~~per pochi anni~~ le assicurazioni sulle vite nel Regno. ^{*Parrebbe*} tale disparità resterebbe senza conseguenze sullo sviluppo delle operazioni assicurative presso l'Istituto Nazionale, *che non può non stare a cuore al R. Governo.*

di speciale

Nella speranza che l'E.V. vorrà prendere in benevola considerazione quanto ho avuto l'onore di esporLe, La prego di gradire le espressioni della più profonda osservanza e

della mia deferente cordialità

*Spedita il 6/1/916
a P. S. il Ministro
delle Finanze E. D'Annunzio*



Roma 5 gennaio 1916

Copia

Eccellenza,

Mi permetto di scriverle come Presidente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

ella sa quanto io apprezzi i provvedimenti adottati dal Governo per soddisfare i bisogni straordinari del Tesoro, e come mi renda conto delle difficoltà che l'Amministrazione Finanziaria incontra nell'applicazione e nella esecuzione dei provvedimenti stessi. Potrà quindi, V.E. vagliare quanto io abbia sentito il dovere, prima di indirizzarle la presente, di rendermi conto scrupoloso della necessità di richiamare l'attenzione di V.E. sull'applicazione del contributo straordinario, di un centesimo per lira, a carico dei percipienti le somme dovute dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita.

Il Direttore Generale dell'Istituto mi ha già informato di due rapporti diretti, in data 6 e 18 del mese scorso, all'On. Ministero di Agricoltura, Ind. e Commercio, che V.E. troverà qui uniti, e delle obiezioni dall'E.V. verbalmente opposte alle premure personali che egli ebbe a rivolgerle.

Consenta l'E.V. che io richiami ancora la Sua attenzione sulla questione: lo faccio anche per mandato avuto dal comitato permanente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

. / .



Innanzitutto voglio, Signor Ministro, prendere particolarmente in considerazione il probabile turbamento che l'applicazione del contributo straordinario alle somme dovute per contratti di assicurazioni sulla vita, potrebbe produrre sullo spirito di previdenza, che muove al risparmio, a favore delle famiglie e dei figli, le classi che vivono prevalentemente di reddito del lavoro.

È superfluo che io Le accenni le ragioni di interesse sociale le quali ispirarono le legislazioni di tutti i paesi nel favorire lo sviluppo dei contratti di assicurazione sulla vita. Essi sono destinati a procurare migliori condizioni di esistenza alla generazione che sussegue quella che col risparmio provvede all'assicurazione.

La stessa nostra legislazione tributaria ha sempre trattato con particolare riguardo le assicurazioni sulla vita, esonerandole anche dall'imposta di successione.

Trattasi, invero, di azione sociale dello Stato che si ricollega alla stessa perpetuità della sua esistenza; ed è azione la quale deve esplicarsi, agendo su una virtù che trae conforto dal sentimento della famiglia, il quale è fra i più gelosi ed elevati sentimenti dell'animo umano. E un turbamento, in siffatto campo, può produrre danni morali ed economici di valore molto ma molto più cospicuo del ristrettissimo gettito che può derivare all'erario dal contributo straordinario in parola.

. / .

Sembra, peraltro, che il criterio lodevolissimo di preservare il processo economico del risparmio da ogni turbamento trovi già manifestazione concreta nello stesso R. decreto 21 novembre 1915, con la disposizione alla lettera f) dell'articolo 2 (all. A), la quale esonera dal contributo straordinario i pagamenti fatti a titolo di rimborso dei depositi a risparmio. Disposizione, questa, lodevolmente ispirata alla opportunità, oggi più che mai evidente, di non turbare, anzi di stimolare, l'esercizio della virtù del risparmio, in ogni ceto della popolazione e segnatamente nelle classi che vivono di reddito di lavoro.

Una siffatta considerazione mi trae a richiamare l'attenzione dell'E. V. sulla natura economica del contratto di assicurazione sulla vita.

Costituisce, invero, il contratto di assicurazione sulla vita, una particolare forma di risparmio, la quale consente, con un maggior sacrificio di beni sottratti ai bisogni presenti, di formare un capitale, per provvedere ai bisogni futuri della famiglia, tanto nella ipotesi che l'operazione di risparmio possa proseguire per tutta la durata del contratto, quanto nella eventualità che la morte interrompa l'attività produttrice del capo della famiglia.

Voglia scusarmi, on. Ministro, se mi permetto di esporLe la seguente esemplificazione:

Con una quota annuale di risparmio di lire 452,50 si costituisce dopo venti anni, al saggio del 3,1/2%, un deposito a risparmio pari a L. 13.244,58.- Con la stessa somma

. / .

annuale, pagata come premio di assicurazione, da una persona di 35 anni, si ottiene un capitale assicurato, nella forma mista di sole lire 10.000.-

La differenza fra il risultato economico della operazione di risparmio e il minor valore accumulato con l'assicurazione, si consuma appunto nel servizio di rimborso anticipato che viene fatto ai beneficiari degli assicurati che premuono al compimento del periodo di durata ventennale del contratto.

Farmi superfluo di insistere in ogni altra considerazione per provare l'identità economica delle due operazioni di risparmio e di assicurazione; e per invocare, quindi, che l'E.V. voglia far estendere anche alle somme dovute dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a titolo di corresponsione di capitali assicurati, l'esonero dichiarato alla lettera f) dell'articolo sopra citato.

Voglia, infine, l'E.V. ben considerare che se si dovessero ritenere soggette al contributo straordinario le somme assicurate presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ne deriverebbe una condizione di speciale sfavore per quei cittadini che affidarono i loro risparmi all'Istituto di Stato, in confronto degli assicurati presso le imprese private esercenti ancora le assicurazioni sulla vita nel Regno. Nè tale disparità resterebbe senza dannose conseguenze sullo sviluppo delle operazioni assicurative presso l'Istituto Nazionale, che non può non stare a cuore al R. Governo.

Nella speranza che l'E.V. voglia prendere in bene

vola considerazione quanto ho avuto l'onore di esporle, La
prego di gradire le espressioni della più profonda osservanza
e della mia deferente cordialità.

Fto: S t r i n g h e r

A Sua Eccellenza
Gr.Cord.Avv.EDUARDO DANEO
Ministro delle Finanze

R O M A

Roma 5 gennaio 1916

13

Copia

Eccellenza,

Mi permetto di scriverle come Presidente dell'l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Ella sa quanto io apprezzi i provvedimenti adottati dal Governo per soddisfare i bisogni straordinari del Tesoro, e come mi renda conto delle difficoltà che l'Amministrazione Finanziaria incontra nell'applicazione e nella esecuzione dei provvedimenti stessi. Potrà quindi, V.E. vagliare quanto io abbia sentito il dovere, prima di indirizzarle la presente, di rendermi conto scrupoloso della necessità di richiamare l'attenzione di V.E. sull'applicazione del contributo straordinario, di un centesimo per lira, a carico dei percipienti le somme dovute dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita.

Il Direttore Generale dell'Istituto mi ha già informate di due rapporti diretti, in data 6 e 18 del mese scorso, all'On. Ministero di Agricoltura, Ind. e Commercio, che V.E. troverà qui uniti, e delle obiezioni dall'E.V. verbalmente opposte alle premure personali che egli ebbe a rivolgerLe.

Consenta l'E.V. che io richiami ancora la Sua attenzione sulla questione: lo faccio anche per mandato avuto dal comitato permanente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

. / .



Innanzi tutto voglia, Signor Ministro, prendere particolarmente in considerazione il probabile turbamento che l'applicazione del contributo straordinario alle somme dovute per contratti di assicurazioni sulla vita, potrebbe produrre sullo spirito di previdenza, che muove al risparmio, a favore delle famiglie e dei figli, le classi che vivono prevalentemente di reddito del lavoro.

È superfluo che io Le accenni le ragioni di interesse sociale le quali ispirarono le legislazioni di tutti i paesi nel favorire lo sviluppo dei contratti di assicurazione sulla vita. Essi sono destinati a procurare migliori condizioni di esistenza alla generazione che sussegue quella che col risparmio provvede all'assicurazione.

La stessa nostra legislazione tributaria ha sempre trattato con particolare riguardo le assicurazioni sulla vita, esonerandole anche dall'imposta di successione.

Trattasi, invero, di azione sociale dello Stato che si ricollega alla stessa perpetuità della sua esistenza; ed è azione la quale deve esplicarsi, agendo su una virtù che trae conforto dal sentimento della famiglia, il quale è fra i più gelosi ed elevati sentimenti dell'animo umano. E un turbamento, in siffatto campo, può produrre danni morali ed economici di valore molto ma molto più cospicuo del ristrettissimo gettito che può derivare all'erario dal contributo straordinario in parola.

. / .

Sembra, peraltro, che il criterio lodevolissimo di preservare il processo economico del risparmio da ogni turbamento trovi già manifestazione concreta nello stesso R. decreto 21 novembre 1915, con la disposizione alla lettera f) dell'articolo 2 (all. A), la quale esonera dal contributo straordinario i pagamenti fatti a titolo di rimborso dei depositi a risparmio. Disposizione, questa, lodevolmente ispirata alla opportunità, oggi più che mai evidente, di non turbare, anzi di stimolare, l'esercizio della virtù del risparmio, in ogni ceto della popolazione e segnatamente nelle classi che vivono di reddito di lavoro.

Una siffatta considerazione mi trae a richiamare l'attenzione dell'E.V. sulla natura economica del contratto di assicurazione sulla vita.

Costituisce, invero, il contratto di assicurazione sulla vita, una particolare forma di risparmio, la quale consente, con un maggior sacrificio di beni sottratti ai bisogni presenti, di formare un capitale, per provvedere ai bisogni futuri della famiglia, tanto nella ipotesi che l'operazione di risparmio possa proseguire per tutta la durata del contratto, quanto nella eventualità che la morte interrompa l'attività produttrice del capo della famiglia.

Voglia scusarmi, on. Ministro, se mi permetto di esporLe la seguente esemplificazione:

Con una quota annuale di risparmio di lire 452,50 si costituisce dopo venti anni, al saggio del 3,1/2%, un deposito a risparmio pari a L. 13.244,58.- Con la stessa somma

. / .

annuale, pagata come premio di assicurazione, da una persona di 35 anni, si ottiene un capitale assicurato, nella forma mista di sole lire 10.000.-

La differenza fra il risultato economico della operazione di risparmio e il minor valore accumulato con l'assicurazione, si consuma appunto nel servizio di rimborso anticipato che viene fatto ai beneficiari degli assicurati che premuono al compimento del periodo di durata ventennale del contratto.

Parmi superfluo di insistere in ogni altra considerazione per provare l'identità economica delle due operazioni di risparmio e di assicurazione; e per invocare, quindi, che l'E.V. voglia far estendere anche alle somme dovute dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a titolo di corresponsione di capitali assicurati, l'esonero dichiarato alla lettera f) dell'articolo sopra citato.

Voglia, infine, l'E.V. ben considerare che se si dovessero ritenere soggette al contributo straordinario le somme assicurate presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ne deriverebbe una condizione di speciale sfavore per quei cittadini che affidarono i loro risparmi all'Istituto di Stato, in confronto degli assicurati presso le imprese private esercenti ancora le assicurazioni sulla vita nel Regno. Nè tale disparità resterebbe senza dannose conseguenze sullo sviluppo delle operazioni assicurative presso l'Istituto Nazionale, che non può non stare a cuore al R. Governo.

Nella speranza che l'E.V. voglia prendere in bene

. / .

vola considerazione quanto ho avuto l'onore di esporLe, La
prego di gradire le espressioni della più profonda osservanza
e della mia deferente cordialità.

Fto: S t r i n g h e r

A Sua Eccellenza
Gr.Cord.Avv.EDUARDO DANEO
Ministro delle Finanze

R O M A




7 gennaio 1910.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Presidente,

ho poco conoscenza della lettera in
 diretta a Sua Su. Danco. Au
 giuriamoci che le nuove convin
 centi argomentazioni, e più
 ancora l'autorevole interessa
 mento di Ministri di Tesoro
 e di Agricoltura e Pro,
 valgono a farci scongiurare
 il pericolo.

Con vivo ossequio il Suo


Roma 8 settembre 1916



Illustre Presidente,

Le rimetto l'estratto del verbale dell'adunanza 1° luglio u.s. nella quale questo Comitato Permanente, deliberava di rivolgere a Lei preghiera di volere sperimentare nuove premure presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, e i Ministri del Commercio e delle Finanze, per ottenere a favore dell'Istituto l'esonero dal contributo straordinario del centesimo di guerra sui capitali pagati per sinistri, scadenze o riscatti di polizze.

In pari tempo Le rimetto in quattro esemplari, una breve memoria in cui sono riassuntivamente contenute le ragioni che l'Isti-

Illmo Signor
 Cav. Gr. Cr. Prof. Bonaldo Stringher
 Direttore Generale della
 Banca d'Italia

./.



Roma 7 settembre 1918



22

Illustrate Presidente,

tutto ha avuto già occasione di esporre al Go-
verno nelle varie istanze già presentate.

Cop la più alta osservanza e con la più

schietta devozione

[Signature]

[Signature]



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA 1° LUGLIO 1916 DEL COMITATO PERMANENTE.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI GUERRA =

Il Direttore Generale riferisce in merito all'applicazione del contributo straordinario di guerra alle somme pagate dall'Istituto per adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita.

Nella adunanza dell'11 scorso aprile, il Consiglio di Amministrazione è stato da ultimo intrattenuto sulla questione relativa alla applicabilità del contributo straordinario di guerra, di cui all'allegato A del R. Decreto 21 novembre 1915 N°1643, in confronto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, tanto rispetto alle somme pagate per scadenza di contratti di assicurazione-vita, quanto nei riguardi dei premi dovuti all'Istituto stesso da provincie e comuni.

In detta adunanza il Consiglio prendeva atto che il Comitato Permanente aveva sospeso ogni deliberazione circa la convenienza di far gravare sul bilancio dell'Istituto l'accennata imposta straordinaria di guerra, nella attesa di conoscere le definitive risoluzioni del Ministero delle Finanze in merito alle ulteriori deduzioni a sostegno della tesi dell'esonero dal contributo, fattegli pervenire per tramite del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Come risulta dalla nota 31 maggio u.s. N° 18328 di quest'ultimo Ministero, l'Amministrazione finanziaria, ripresa in esame la sollevata questione, ha ritenuto di dover confermare le determinazioni già adottate nel senso della assoggettabilità al contributo, pur ritenendo che non avrebbe mancato di prendere gli opportuni provvedimenti per eliminare la condizione di inferiorità in cui, a seguito dell'applicazione del contributo, l'Istituto Nazionale è venuto a trovarsi di fronte alle Compagnie private che esercitano tuttora nel Regno l'industria dell'assicurazione sulla vita.

Senonchè è stato recentemente emanato il R. Decreto 31 maggio u.s. N° 695, all. A, col quale si è raddoppiato il detto contributo straordinario di guerra, portandolo da uno a due centesimi per lira, con effetto dal 1° luglio p.v., esonerandosi peraltro da tale raddoppiamento le somme di capitali pagate da questo Istituto agli assicurati e loro aventi causa, ed i premi ad esso pagati da Provincie e Comuni per l'assicurazione dei loro dipendenti.

Si ha fondato motivo di ritenere che il progetto di estendere l'applicazione del contributo nei riguardi delle singole operazioni delle private Compagnie di assicurazione è stato abbandonato, e che in questa considerazione appunto sarebbesi disposto l'accennato esonero dal raddoppiamento del contributo stesso.

Comunque non è più possibile elevare dubbi sulla imponibi-

lità del contributo nei rapporti dell'Istituto, ora che essa è stata espressamente, se pure in modo indiretto, confermata dal citato R. Decreto 31 maggio pp.

E pertanto, tenuto anche conto che nel frattempo per le liquidazioni dei sinistri e per le polizze giunte a termine si è sempre continuato a fare pagamenti integrali, non sarebbe giustificato un ulteriore indugio nell'affrontare decisamente la questione se l'Istituto debba, o no, sottostare in proprio all'aggravio, anziché trattenere il contributo del centesimo di guerra sulle somme pagate ai suoi assicurati.

Le ragioni che indurrebbero ad una soluzione affermativa sono note ed intuitive; esse traggono essenzialmente il loro fondamento dalla considerazione dei danni che certamente deriverebbero dal diverso trattamento fatto agli assicurati presso le Compagnie private, diversità di trattamento che, sebbene limitata all'onere di una sola lira per cento sulle somme pagate agli assicurati presso l'Istituto, sussiste pur sempre, dato che non si è creduto dal Governo di estendere la detta imposta straordinaria nei rapporti delle Compagnie private.

Questo particolare aggravio ai clienti dell'Istituto non mancherebbe di essere abilmente sfruttato dalla concorrenza, e per quanto temporaneo, come allo stato delle cose dovrebbe ritenere, lascerebbe conseguenze durature, dando credito alle diffidenze ad arte diffuse e non peranco del tutto sopite verso l'azienda assicurativa di Stato.

Comunque converrà tener presente che, secondo calcoli ap-

prossimativi fatti dall'Ufficio di Contabilità, l'ammontare del contributo di guerra, che andrebbe a far carico all'Istituto si aggirerà intorno alle L. 200.000 annue.

Quanto poi alla decurtazione dei premi dovuti da Provincie e Comuni per assicurazioni dei loro dipendenti, in ragione dell'importo corrispondente al centesimo di guerra, altro non resta che subirla a seguito delle nuove disposizioni, che hanno precluso ogni via per esimersi da siffatto onere. Peraltro questo è di entità così limitata, che non può dar luogo a preoccupazioni.

Inoltre relativamente alla trattenuta del contributo operata dal Ministero del Tesoro sulle annualità di sovvenzioni governative cedute all'Istituto, devesi avvertire che le nuove insistenze fatte presso i competenti Dicasteri per ottenere l'esonero, hanno avuto esito negativo, come emerge dalla nota 28 aprile u.s. N° 13340 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; dopo di che, come ultimo tentativo si è creduto opportuno di inoltrare formale ricorso all'Amministrazione delle Imposte Dirette a sensi dell'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916 N° 242 e dell'art. 16 del Decreto Ministeriale 27 aprile successivo, tanto più che per le annualità in scadenza dopo il 1° luglio p.v. la trattenuta dovrebbe essere raddoppiata per effetto del succitato Reale Decreto 31 maggio u.s.

Con l'occasione stimasi infine opportuno ricordare che, siccome l'esonero dall'accennato raddoppiamento nei riguardi dell'Istituto riflette soltanto i due casi di pagamenti innanzi indicati, così questo dovrà continuare a trattenere il con-

tributo di guerra, raddoppiandolo a partire dal 1° luglio, e beninteso, a carico dei singoli percipienti, per poi farne versamento in Tesoreria, sui pagamenti eseguiti, che non rappresentino puro rimborso di spese, ed in particolare sui pagamenti di rendite vitalizie, di importi di forniture, di prestazioni d'opera, e di stipendi ed assegni al proprio personale.

Anche il nostro personale dovrà infatti, stando ai termini del R. Decreto 31 maggio u.s., sopportare il raddoppiamento del contributo, perchè l'esclusione del raddoppiamento stesso contempla i redditi di R.M. non appartenenti alla Categoria A, la cui imposta è riscossa per ritenuta diretta.

Ora gli stipendi ed assegni del personale dell'Istituto sono bensì redditi non appartenenti alla Categoria A, e sta pure in fatto che la relativa imposta viene pagata mediante ritenuta da parte dell'Istituto, il quale la versa direttamente in Tesoreria, ma con tutto ciò non potrebbe dirsi che nella specie l'esazione del tributo si effettui per ritenuta diretta, in quanto questa forma di riscossione presuppone che debitore degli stipendi od assegni sia lo Stato. (art. 11, lett. a) vigente testo unico della Legge sull'imposta di R.M.).

In sostanza dal detto esonero del raddoppiamento del contributo di guerra verranno a profittare unicamente gli impiegati di Stato, esclusi quindi anche gli impiegati delle Provincie e dei Comuni, per quanto parificati ai primi, agli effetti della classificazione degli stipendi in Categoria D.

Con effetto pertanto dal 1° luglio 1916, l'aliquota della imposta di R.M. in confronto degli impiegati dell'Istituto sarà da L. 11.007 % a L. 11.457 %.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale delibera di pregare il Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché voglia sperimentare nuove premure presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro del Commercio e il Ministro delle Finanze affinché l'Istituto sia esonerato dal contributo straordinario di guerra.

*Il centesimo di guerra sui
capitali che l'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni paga ai propri assicurati*

1°) L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha già avuto occasione di richiamare l'attenzione del Governo sulle varie conseguenze dell'applicazione del R.D. 21 novembre N. 1643 sull'imposta del centesimo di guerra, nei propri confronti. Tale imposta, per diverse vie, viene infatti a colpire l'Istituto che si è voluto intendere compreso fra gli Enti indicati all'art. 1° del su citato R.D. Ma tale imposta riesce in particolar modo gravosa e nociva all'Istituto in quanto si è ritenuto che all'applicazione di essa non possono sottrarsi i capitali che l'Istituto corrisponde per contratti di assicurazione che sieno arrivati a maturazione per decorrenza dei termini di differimento, o in conseguenza di decessi, o sieno risolti mediante operazioni di riscatto. L'imposta, con tali criteri applicata, diventa una vera e propria imposta sui capitali.

2°) Contro l'applicazione dell'imposta ai suindicati pagamenti, i quali - è bene notarlo - ascendono, annualmente, ad una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di lire, l'Istituto ha già, come si è detto sopra, esposte le proprie considerazioni al Governo, interessandone i Ministri per l'Agricoltura, Commercio e Industrie del Tesoro e delle Finanze.

L'art. 2 del R.D. 21 novembre ha dichiarato esenti dall'imposta i pagamenti fatti a titoli di rimborso di depositi a risparmi. L'Istituto ha sostenuto che il contratto di assicurazione sulla vita, esaminato nel suo

contenuto economico altro non costituisce che una particolare forma di risparmio. Pertanto esso, quando paga capitali ai propri assicurati, per scadenze, sinistri o riscatti, non fa che rimborsare una parte di quanto ha ricevuto, sotto forma di premio. Si può, per così dire, affermare che, sotto tale punto di vista, l'Istituto non è che un semplice amministratore delle somme corrisposte dagli assicurati, per i premi da essi dovuti. Irrilevante è la circostanza che taluni pagamenti, in conseguenza ~~dei~~ di sinistri, possono rappresentare somme notevolmente più elevate di quelle costituite dai premi versati all'Istituto. Questo può avvenire perchè appunto nella maggior parte dei casi, gli assicurati riprendono meno di quello che effettivamente hanno versato tenuto conto di un tenue interesse composto; ed è ciò che precisamente rende possibile all'Istituto di coprire l'alea dei sinistri verificatisi anteriormente alle previsioni su cui sono fondate le tariffe. Pertanto, poichè i pagamenti fatti dall'Istituto, per i titoli indicati, equiu valgono press'a poco, nella normalità dei casi a quelli fatti a titolo di rimborso di depositi a risparmi non si intende perchè debbano essi sottoporsi al pagamento della imposta quando a tale onere sfuggono invece i possessori di depositi, i quali sono benemeriti sì del risparmio, ma meno degli assicurati i quali si assoggettano ad un risparmio periodico ed obbligatorio al nobile fine di provvedere all'avvenire dei propri cari o di se stessi.

Non è dubbio infatti che, come funzione sociale, quella della assicurazione è superiore e più perfetta che non quella del semplice risparmio.

L'applicazione della trattenuta ai capitali assicurati pagati dall'Istituto porterebbe pertanto un grave turbamento del campo della previdenza assicurativa che lo Stato invece ha tutto l'interesse a incoraggiare e sorreggere.

3°) L'Istituto è un Ente creato dalla legge per sottrarre la previdenza assicurativa ai pericoli e alla incertezza inerenti allo esercizio dell'industria da parte di imprese private e per altre finalità sociali. Ma la diversità, in confronto delle altre Compagnie assicuratrici, consiste solamente nel fine: chè del resto, per quanto riguarda il funzionamento tecnico, i rapporti contrattuali con gli assicurati, i modi di organizzazione della produzione, e, soprattutto, la natura giuridica delle operazioni, l'Istituto in nulla differisce dalle ordinarie Compagnie di assicurazione sulle vite.

Non riesce pertanto a spiegarsi perchè i capitali pagati dall'Istituto, in dipendenza di contratti di assicurazione, debbano essere trattati diversamente da quelli pagati dalle Compagnie private: debbano cioè essere sottoposti all'onere della nuova imposta, mentre quelli pagati dalle compagnie sfuggono a tale onere. Tale circostanza crea, una situazione di vero privilegio a favore delle Compagnie private le quali, naturalmente, se ne avvalgono per aumentare la mole della propria pro-

duzione, a tutto danno dell'Istituto. Ed il fatto che gli assicurati dell'Istituto sarebbero colpiti dall'imposta mentre non lo sono gli assicurati delle Compagnie, dà a queste ottimo argomento per la lotta di concorrenza, in quanto singolarmente adatte a confermare il sospetto ad arte divulgato, che gli assicurati dell'Istituto trovinsi, più di quelli delle Compagnie, esposti alle ingerenze e alle pressioni fiscali.

4°) Si è dichiarato all'Istituto che, non volendolo far gravare agli assicurati, esse può tenere a proprio carico l'onere dell'imposta. Ma una siffatta soluzione è in contrasto con lo spirito del R.D. il quale ha voluto colpire chi riceve, non chi fa i pagamenti, in quanto ha ritenuto che chi riceve un pagamento per qualsiasi titolo - meno quelli esclusi - ritrae un vantaggio economico che gli può far fare tollerare l'imposta. Qualora siffatta soluzione venisse adottata, ne deriverebbe la conseguenza che l'Istituto, il quale dovrebbe sui capitali da pagare, trattenere l'imposta per versarla al Tesoro sarebbe invece direttamente colpito dall'imposta medesima. Oltre che, un siffatto onere, riuscirebbe per il bilancio dell'Istituto eccezionalmente gravoso.

*Il centesimo di guerra sui
capitali* che l'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni paga ai propri assicurati

1°) L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha già avuto occasione di richiamare l'attenzione del Governo sulle varie conseguenze dell'applicazione del R.D. 21 novembre N. 1643 sull'imposta del centesimo di guerra, nei propri confronti. Tale imposta, per diverse vie, viene infatti a colpire l'Istituto che si è voluto intendere compreso fra gli Enti indicati all'art. 1° del su citato R.D. Ma tale imposta riesce in particolar modo gravosa e nociva all'Istituto in quanto si è ritenuto che all'applicazione di essa non possono sottrarsi i capitali che l'Istituto corrisponde per contratti di assicurazione che sieno arrivati a maturazione per decorrenza dei termini di differimento, o in conseguenza di decessi, o sieno risolti mediante operazioni di riscatto. L'imposta, con tali criteri applicata, diventa una vera e propria imposta sui capitali.

2°) Contro l'applicazione dell'imposta ai suindicati pagamenti, i quali — è bene notarlo — ascendono, annualmente, ad una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di lire, l'Istituto ha già, come si è detto sopra, esposto le proprie considerazioni al Governo, interessandone i Ministri per l'Agricoltura, Commercio e Industria del Tesoro e delle Finanze.

L'art. 2 del R.D. 21 novembre ha dichiarato esenti dall'imposta i pagamenti fatti a titoli di rimborso di depositi a risparmi. L'Istituto ha sostenuto che il contratto di assicurazione sulla vita, esaminato nel suo

contenuto economico altro non costituisce che una particolare forma di risparmio. Pertanto esso, quando paga capitali ai propri assicurati, per scadenze, sinistri o riscatti, non fa che rimborsare una parte di quanto ha ricevuto, sotto forma di premio. Si può, per così dire, affermare che, sotto tale punto di vista, l'Istituto non è che un semplice amministratore delle somme corrisposte dagli assicurati, per i premi da essi dovuti. Irrelevante è la circostanza che taluni pagamenti, in conseguenza ~~dei~~ di sinistri, possono rappresentare somme notevolmente più elevate di quelle costituite dai premi versati all'Istituto. Questo può avvenire perchè appunto nella maggior parte dei casi, gli assicurati riprendono meno di quello che effettivamente hanno versato tenuto conto di un tenue interesse composto; ed è ciò che precisamente rende possibile all'Istituto di coprire l'alea dei sinistri verificatisi anteriormente alle previsioni su cui sono fondate le tariffe. Pertanto, poichè i pagamenti fatti dall'Istituto, per i titoli indicati, equi valgono press'a poco, nella normalità dei casi a quelli fatti a titolo di rimborso di depositi e risparmi non si intende perchè debbano essi sottoporsi al pagamento della imposta quando a tale onere sfuggono invece i possessori di depositi, i quali sono benemeriti si del risparmio, ma meno degli assicurati i quali si assoggettano ad un risparmio periodico ed obbligatorio al nobile fine di provvedere all'avvenire dei propri cari o di se stessi.

Non è dubbio infatti che, come funzione sociale, quella della assicurazione è superiore e più perfetta che non quella del semplice risparmio.

L'applicazione della trattenuta ai capitali assicurati pagati dall'Istituto porterebbe pertanto un grave turbamento del campo della previdenza assicurativa che lo Stato invece ha tutto l'interesse a incoraggiare e sorreggere.

3°) L'Istituto è un Ente creato dalla legge per sottrarre la previdenza assicurativa ai pericoli e alla incertezza inerenti allo esercizio dell'industria da parte di imprese private e per altre finalità sociali. Ma la diversità, in confronto delle altre Compagnie assicuratrici, consiste solamente nel fine : che del resto, per quanto riguarda il funzionamento tecnico, i rapporti contrattuali con gli assicurati, i modi di organizzazione della produzione, e, soprattutto, la natura giuridica delle operazioni, l'Istituto in nulla differisce dalle ordinarie Compagnie di assicurazione sulla vita.

Non riesce pertanto a spiegarsi perchè i capitali pagati dall'Istituto, in dipendenza di contratti di assicurazione, debbano essere trattati diversamente da quelli pagati dalle Compagnie private : debbano cioè essere sottoposti all'onere della nuova imposta, mentre quelli pagati dalle compagnie sfuggono a tale onere. Tale circostanza crea, una situazione di vero privilegio a favore delle Compagnie private le quali, naturalmente, se ne avvalgono per aumentare la mole della propria pro-

duzione, a tutto danno dell'Istituto. Ed il fatto che gli assicurati dell'Istituto sarebbero colpiti dall'imposta mentre non lo sono gli assicurati delle Compagnie, dà a queste ottimo argomento per la lotta di concorrenza, in quanto singolarmente adatte a confermare il sospetto ad arte divulgato, che gli assicurati dell'Istituto trovinsi, più di quelli delle Compagnie, esposti alle ingerenze e alle pressioni fiscali.

4°) Si è dichiarato all'Istituto che, non volendolo far gravare agli assicurati, esso può tenere a proprio carico l'onere dell'imposta. Ma una siffatta soluzione è in contrasto con lo spirito del R.D. il quale ha voluto colpire chi riceve, non chi fa i pagamenti, in quanto ha ritenuto che chi riceve un pagamento per qualsiasi titolo - meno quelli esclusi - ritrae un vantaggio economico che gli può far fare tollerare l'imposta. Qualora siffatta soluzione venisse adottata, ne deriverebbe la conseguenza che l'Istituto, il quale dovrebbe sui capitali da pagare, trattenere l'imposta per versarla al Tesoro sarebbe invece direttamente colpito dall'imposta medesima. Oltre che, un siffatto onere, riuscirebbe per il bilancio dell'Istituto eccezionalmente gravoso.

*Il centesimo di guerra sui
 capitali che l'Istituto Nazionale delle
 Assicurazioni paga ai propri assicurati*



1°) L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha già avuto occasione di richiamare l'attenzione del Governo sulle varie conseguenze dell'applicazione del R.D. 21 novembre N. 1643 sull'imposta del centesimo di guerra, nei propri confronti. Tale imposta, per diverse vie, viene infatti a colpire l'Istituto che si è voluto intendere compreso fra gli Enti indicati all'art. 1° del su citato R.D. Ma tale imposta riesce in particolar modo gravosa e nociva all'Istituto in quanto si è ritenuto che all'ap

plicazione di essa non possono sottrarsi i capitali che l'Istituto corrisponde per contratti di assicurazione che sieno arrivati a maturazione per decorrenza dei termini di differimento, o in conseguenza di decessi, o sieno risolti mediante operazioni di riscatto. L'imposta, con tali criteri applicate, diventa una vera e propria imposta sui capitali.

2°) Contro l'applicazione dell'imposta ai suindica-ti pagamenti, i quali - è bene notarlo - ascendono, annualmente, ad una cifra che si aggira intorno ai 20 mi-lioni di lire, l'Istituto ha già, come si è detto sopra, esposte le proprie considerazioni al Governo, interessan-done i Ministri per l'Agricoltura, Commercio e Industria del Tesoro e delle Finanze.

L'art. 2 del R.D. 21 novembre ha dichiarato esenti dall'imposta i pagamenti fatti a titoli di rimborso di depositi a risparmi. L'Istituto ha sostenuto che il contratto di assicurazione sulla vita, esaminato nel suo

contenuto economico altro non costituisce che una particolare forma di risparmio. Pertanto esso, quando paga capitali ai propri assicurati, per scadenze, sinistri o riscatti, non fa che rimborsare una parte di quanto ha ricevuto, sotto forma di premio. Si può, per così dire, affermare che, sotto tale punto di vista, l'Istituto non è che un semplice amministratore delle somme corrisposte dagli assicurati, per i premi da essi dovuti. Irrilevante è la circostanza che taluni pagamenti, in conseguenza ~~dei~~ di sinistri, possono rappresentare somme notevolmente più elevate di quelle costituite dai premi versati all'Istituto. Questo può avvenire perchè appunto nella maggior parte dei casi, gli assicurati riprendono meno di quello che effettivamente hanno versato tenuto conto di un tenue interesse composto; ed è ciò che precisamente rende possibile all'Istituto di coprire l'alea dei sinistri verificatisi anteriormente alle previsioni su cui sono fondate le tariffe. Pertanto, poichè i pagamenti fatti dall'Istituto, per i titoli indicati, equi valgono press'a poco, nella normalità dei casi e quelli fatti a titolo di rimborso di depositi e risparmi non si intende perchè debbano essi sottoporsi al pagamento della imposta quando a tale onere sfuggono invece i possessori di depositi, i quali sono benemeriti sì del risparmio, ma meno degli assicurati i quali si assoggettano ad un risparmio periodico ed obbligatorio al nobile fine di provvedere all'avvenire dei propri cari o di se stessi.

Non è dubbio infatti che, come funzione sociale, quella della assicurazione è superiore e più perfetta che non quella del semplice risparmio.

L'applicazione della trattenuta ai capitali assicurati pagati dall'Istituto porterebbe pertanto un grave turbamento del campo della previdenza assicurativa che lo Stato invece ha tutto l'interesse a incoraggiare e sorreggere.

3°) L'Istituto è un Ente creato dalla legge per sottrarre la previdenza assicurativa ai pericoli e alla incertezza inerenti allo esercizio dell'industria da parte di imprese private e per altre finalità sociali. Ma la diversità, in confronto delle altre Compagnie assicuratrici, consiste solamente nel fine : chè del resto, per quanto riguarda il funzionamento tecnico, i rapporti contrattuali con gli assicurati, i modi di organizzazione della produzione, e, soprattutto, la natura giuridica delle operazioni, l'Istituto in nulla differisce dalle ordinarie Compagnie di assicurazione sulle vite.

Non riesce pertanto a spiegarsi perchè i capitali pagati dall'Istituto, in dipendenza di contratti di assicurazione, debbano essere trattati diversamente da quelli pagati dalle Compagnie private : debbono cioè essere sottoposti all'onere della nuova imposta, mentre quelli pagati dalle compagnie sfuggono a tale onere. Tale circostanza crea, una situazione di vero privilegio a favore delle Compagnie private le quali, naturalmente, se ne avvalgono per aumentare le mole della proprie pro-

dazione, e tutto danno dell'Istituto. Ed il fatto che gli assicurati dell'Istituto sarebbero colpiti dall'imposta mentre non lo sono gli assicurati delle Compagnie, dà a queste ottimo argomento per la lotta di concorrenza, in quanto singolarmente adatte a confermare il sospetto ad arte divulgato, che gli assicurati dell'Istituto trovansi, più di quelli delle Compagnie, esposti alle ingerenze e alle pressioni fiscali.

4°) Si è dichiarato all'Istituto che, non volendolo far gravare agli assicurati, esso può tenere a proprio carico l'onere dell'imposta. Ma una siffatta soluzione è in contrasto con lo spirito del R.D. il quale ha voluto colpire chi riceve, non chi fa i pagamenti, in quanto ha ritenuto che chi riceve un pagamento per qualsiasi titolo — meno quelli esclusi — ritrae un vantaggio economico che gli può far fare tollerare l'imposta. Qualora siffatta soluzione venisse adottata, ne deriverebbe la conseguenza che l'Istituto, il quale dovrebbe sui capitali da pagare, trattenere l'imposta per versarla al Tesoro sarebbe invece direttamente colpito dall'imposta medesima. Oltre che, un siffatto onere, riuscirebbe per il bilancio dell'Istituto eccezionalmente gravoso.

*Il centesimo di guerra sui
capitali che l'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni paga ai propri assicurati*

1°) L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha già avuto occasione di richiamare l'attenzione del Governo sulle varie conseguenze dell'applicazione del R.D. 21 novembre N. 1643 sull'imposta del centesimo di guerra, nei propri confronti. Tale imposta, per diverse vie, viene infatti a colpire l'Istituto che si è voluto intendere compreso fra gli Enti indicati all'art. 1° del su citato R.D. Ma tale imposta riesce in particolar modo gravosa e nociva all'Istituto in quanto si è ritenuto che all'applicazione di essa non possono sottrarsi i capitali che l'Istituto corrisponde per contratti di assicurazione che sieno arrivati a maturazione per decorrenza dei termini di differimento, o in conseguenza di decessi, o sieno risolti mediante operazioni di riscatto. L'imposta, con tali criteri applicata, diventa una vera e propria imposta sui capitali.

2°) Contro l'applicazione dell'imposta ai suindicati pagamenti, i quali - è bene notarlo - ascendono, annualmente, ad una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di lire, l'Istituto ha già, come si è detto sopra, esposto le proprie considerazioni al Governo, interessandone i Ministri per l'Agricoltura, Commercio e Industria del Tesoro e delle Finanze.

L'art. 2 del R.D. 21 novembre ha dichiarato esenti dall'imposta i pagamenti fatti a titoli di rimborso di depositi e risparmi. L'Istituto ha sostenuto che il contratto di assicurazione sulla vita, esaminato nel suo

contenuto economico altro non costituisce che una particolare forma di risparmio. Pertanto esso, quando paga capitali ai propri assicurati, per scadenze, sinistri o riscatti, non fa che rimborsare una parte di quanto ha ricevuto, sotto forma di premio. Si può, per così dire, affermare che, sotto tale punto di vista, l'Istituto non è che un semplice amministratore delle somme corrisposte dagli assicurati, per i premi da essi dovuti. Irrilevante è la circostanza che taluni pagamenti, in conseguenza ~~dei~~ di sinistri, possono rappresentare somme notevolmente più elevate di quelle costituite dai premi versati all'Istituto. Questo può avvenire perchè appunto nella maggior parte dei casi, gli assicurati riprendono meno di quello che effettivamente hanno versato tenuto conto di un tenue interesse composto; ed è ciò che precisamente rende possibile all'Istituto di coprire l'alea dei sinistri verificatisi anteriormente alle previsioni su cui sono fondate le tariffe. Pertanto, poichè i pagamenti fatti dall'Istituto, per i titoli indicati, equi valgono press'a poco, nella normalità dei casi e quelli fatti a titolo di rimborso di depositi e risparmi non si intende perchè debbano essi sottoporsi al pagamento della imposta quando a tale onere sfuggono invece i pos sessori di depositi, i quali sono benemeriti sì del risparmio, ma meno degli assicurati i quali si assoggettano ad un risparmio periodico ed obbligatorio al nobile fine di provvedere all'avvenire dei propri cari o di se stessi.

Non è dubbio infatti che, come funzione sociale, quella della assicurazione è superiore e più perfetta che non quella del semplice risparmio.

L'applicazione della trattenuta ai capitali assicurati pagati dall'Istituto porterebbe pertanto un grave turbamento nel campo della previdenza assicurativa che lo Stato invece ha tutto l'interesse a incoraggiare e sorreggere.

3°) L'Istituto è un Ente creato dalla legge per sottrarre la previdenza assicurativa ai pericoli e alla incertezza inerenti allo esercizio dell'industria da parte di imprese private e per altre finalità sociali. Ma la diversità, in confronto delle altre Compagnie assicuratrici, consiste solamente nel fine : chè del resto, per quanto riguarda il funzionamento tecnico, i rapporti contrattuali con gli assicurati, i modi di organizzazione della produzione, e, soprattutto, la natura giuridica delle operazioni, l'Istituto in nulla differisce dalle ordinarie Compagnie di assicurazione sulla vita.

Non riesce pertanto a spiegarsi perchè i capitali pagati dall'Istituto, in dipendenza di contratti di assicurazione, debbano essere trattati diversamente da quelli pagati dalle Compagnie private : debbano cioè essere sottoposti all'onere della nuova imposta, mentre quelli pagati dalle compagnie sfuggono a tale onere. Tale circostanza crea, una situazione di vero privilegio a favore delle Compagnie private le quali, naturalmente, se ne avvalgono per aumentare la mole della propria pro-

duzione, e tutto danno dell'Istituto. Ed il fatto che gli assicurati dell'Istituto sarebbero colpiti dall'imposta mentre non lo sono gli assicurati delle Compagnie, dà a queste ottimo argomento per la lotta di concorrenza, in quanto singolarmente adatte a confermare il sospetto ad arte divulgato, che gli assicurati dell'Istituto trovansi, più di quelli delle Compagnie, esposti alle ingerenze e alle pressioni fiscali.

4°) Si è dichiarato all'Istituto che, non volendolo far gravare agli assicurati, esso può tenere a proprio carico l'onere dell'imposta. Ma una siffatta soluzione è in contrasto con lo spirito del R.D. il quale ha voluto colpire chi riceve, non chi fa i pagamenti, in quanto ha ritenuto che chi riceve un pagamento per qualsiasi titolo — meno quelli esclusi — ritrae un vantaggio economico che gli può far fare tollerare l'imposta. Qualora siffatta soluzione venisse adottata, ne deriverebbe la conseguenza che l'Istituto, il quale dovrebbe sui capitali da pagare, trattenere l'imposta per versarla al Tesoro sarebbe invece direttamente colpito dall'imposta medesima. Oltre che, un siffatto onere, riuscirebbe per il bilancio dell'Istituto eccezionalmente gravoso.